

Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO Associazione sportiva dilettantistica
Cod. Fisc. 93002040223 Part. I.V.A. 01247260225
VIA ALZER - 38067 LEDRO (TRENTO)


STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE

1. E' COSTITUITA IN LEDRO, IN VIA ALZER – PIEVE UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE DENOMINATA “ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.
2. E' FACOLTA' DEL DIRETTIVO TRASFERIRE LA SEDE AMMINISTRATIVA IN ALTRO LUOGO O ALTRO COMUNE PER NECESSITA' E PER MIGLIORARE IL SERVIZIO AI SOCI.

ART. 2 SCOPO

1. LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI CONTRIBUIRE ALLA DIFFUSIONE, CONOSCENZA E PRATICA DELLO SPORT DELLA VELA, NON CHE DELLA PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE.
2. ESSA, CONSEGUITO IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI DA PARTE DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO HA PER FINALITA' LO SVILUPPO E LA DIFUSSIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE CONNESSE ALLA DISCIPLINA DELLA VELA, INTESA COME MEZZO DI FORMAZIONE PSICOFISICA E MORALE DEI SOCI, MEDIANTE LA GESTIONE DI OGNI FORMA DI ATTIVITA' AGONISTICA, RICREATIVA O DI OGNI ALTRO TIPO DI ATTIVITA' MOTORIA E NON, IDONEA A PROMUOVERE LA CONOSCENZA E LA PRATICA DELLA CITATA DISCIPLINA. PER IL MIGLIOR RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, L'ASSOCIAZIONE POTRA', TRA L'ALTRO, SVOLGERE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE ABILITATE ALLA PRATICA DELLA VELA E DEGLI SPORT D'ACQUA, NON CHE LO SVOGLIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'AVVIO, L'AGGIORNAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO NELLO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA, DELLA DISCIPLINA SOPRA INDICATA. NELLA PROPRIA SEDE SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI, L'ASSOCIAZIONE POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' RICREATIVA IN FAVORE DEI PROPRI SOCI, IVI COMPRESA, SE DEL CASO, LA GESTIONE DI UN POSTO DI RISTORO. AL FINE DI AGEVOLARE LA PRATICA VELICA DA PARTE DEI SOCI, L'ASSOCIAZIONE VELA LAGO DI LEDRO POTRA' ORGANIZZARE QUEI SERVIZI CHE AD ESSA SI RENDONO NECESSARI, QUALI: PREDISPORRE SPAZI PER IL DEPOSITO IMBARCAZIONI (PIAZZALE O PONTILI, ECC.), UTILIZZO DI MEZZI PER L'ALAGGIO DELLA BARCHE (SCIVOLI , GRU, ECC.), UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI DEL CIRCOLO (CALA VELE, SPOGLIATOI, ECC.).LA FRUIZIONE DI TALI SERVIZI SARA' COMPRESA NELLA QUOTA SOCIALE ANNUALE E REGOLATA DALLE DISPOSIZIONI EMESSE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANNO IN ANNO.
3. L'ASSOCIAZIONE E' ALTRESI' CARATTERIZZATA DALLA DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA, DALL'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI DI TUTTI GLI ASSOCIATI, DALL'ELETTIVITA' DELLE CARICHE SOCIALI; SI DEVE AVVALERE PREVALENTEMENTE DI PRESTAZIONI



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

VOLONTARIE, PERSONALI E GRATUITE DEI PROPRI ADERENTI E NON PUO' ASSUMERE LAVORATORI DIPENDENTI O AVVALERSI DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO SE NON PER ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE O QUALIFICARE E SPECIALIZZARE LE SUE ATTIVITA'.

4. L'ASSOCIAZIONE ACCETTA DI CONFORMARSI ALLE NORME E ALLE DIRETTIVE DEL CONI, NON CHE AGLI STATUTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA; SI IMPEGNA AD ACCETTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTE DISCIPLINARI, CHE GLI ORGANI COMPETENTI DELLA FEDERAZIONE DOVESSERO ADOTTARE A SUO CARICO, NON CHE LE DECISIONI CHE LE AUTORITA' FEDERALI DOVESSERO PRENDERE IN TUTTE LE VERTENZE DI CARATTERE TECNICO E DISCIPLINARE ATTINENTE L'ATTIVITA' SPORTIVA.
5. COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE STATUTO LE NORME DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI FEDERALI NELLA PARTE RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE O ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI AFFILIATE.
6. L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA A GARANTIRE IL DIRITTO DI VOTO DEI PROPRI ATLETI TESSERATI E TECNICI NELL'AMBITO DELLE ASSEMBLEE DI SETTORE FEDERALE.

ART. 3 NATURA

1. L'ASSOCIAZIONE E' APOLITICA E NON PERSEGUE SCOPO DI LUCRO.
2. EVENTUALI UTILI DEVONO ESSERE REINVESTITI PER L'ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI E NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITI ANCHE IN MODO DIRETTO O DIFFERITO. UGUALE DICASI PER EVENTUALI FONDI, RISERVE O CAPITALI.

ART. 4 PATRIMONIO ED ENTRATE


1. IL PATRIMONIO E' COSTITUITO DA TUTTI I BENI MOBILI ED IMMOBILI DELL'ASSOCIAZIONE.
2. LE ENTRATE SONO COSTITUITE DALLE QUOTE ASSOCIATIVE, DAI PROVENTI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DA QUANT' ALTRO CONCORRA AD INCREMENTARE L'ATTIVO SOCIALE.

ART. 5 DURATA ED ESERCIZIO SOCIALE.

1. LA DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E' ILLIMITATA E LA STESSA POTRA' ESSERE SCIOLTA SOLO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI.
2. L'ESERCIZIO SOCIALE INIZIA L'1 GENNAIO E CHIUDE AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.
3. ENTRO NOVANTA GIORNI IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEVE COMPILARE IL BILANCIO CONSUNTIVO ED IL BILANCIO PREVENTIVO CHE CORREDATO DAL VISTO DEI CONTROLLORI DEI CONTI DOVRA' ESSERE SOTTOPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

ART. 6 SOCI

1. SONO SOCI LE PERSONE FISICHE LA CUI DOMANDA DI ASSOCIAZIONE VERRA' ACCETTATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
2. LA DOMANDA DI ASSOCIAZIONE DOVRA' ESSERE VISTATA DA DUE VECCHI SOCI.



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

3. I SOCI PARTECIPANO ALLE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE SIANO ESSE SPORTIVE CHE RICREATIVE E DEVONO TENERE UNA IRREPENSIBILE CONDOTTA MORALE, CIVILE E SPORTIVA. AI FINI SPORTIVI PER CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DELLA LEALTA' DELLA PROBITA' E DELLA RETTITUDINE SPORTIVA IN OGNI RAPPORTO COLLEGATO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA, CON L'OBBLIGO DI ASTENERSI DA OGNI FORMA DI ILLECITO SPORTIVO E DA QUALSIVOGLIA INDEBITA ESTERNAZIONE PUBBLICA LESIVA DELLA DIGNITA', DEL DECORO E DEL PRESTIGIO DELL'ASSOCIAZIONE, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA E DEI SUOI ORGANI.
4. LA QUALITA' DI SOCIO SI PERDE PER DECESSO, PER DIMISSIONI, PER MOROSITA' O PER INDEGNITA'.
5. LA MOROSITA' E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
6. L'INDEGNITA' E' DICHIARATA DAL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
7. OGNI SOCIO PUO' RAPPRESENTARE A MEZZO DELEGA SOLO UN ALTRO SOCIO NEL CORSO DELLE ASSEMBLEE.
8. LA DOMANDA PRESENTATA DA UN MINORENNE DEVE ESSERE VISTATA DA UN GENITORE.
9. LA QUOTA ASSOCIATIVA NON PUO' ESSERE TRASFERITA AD ALTRI.

ART. 7 DIRITTI DEI SOCI


1. TUTTI I SOCI AD ESCLUSIONE DEI MINORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE SOCIALI ED ALL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.
2. TUTTI I SOCI HANNO DIRITTO DI FREQUENTARE I LOCALI CHE L'ASSOCIAZIONE DESTINA AD USO COMUNE E DI USUFRUIRE, SECONDO I REGOLAMENTI, DEI VANTAGGI E DEI SERVIZI CHE LA SOCIETA' OFFRE.
3. HANNO DIRITTO DI USARE IL MATERIALE SOCIALE CHE IL DIRETTIVO ASSEGNA AD USO DEI SOCI.
4. TUTTI I SOCI HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE ALLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE.

ART. 8 DOVERI DEI SOCI

1. I SOCI SONO TENUTI A PAGARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE.
2. IL SOCIO DEVE OSSERVARE LO STATUTO ED I REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE.
3. LA QUOTA SOCIALE ANNUALE DECADE IL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI EMISSIONE.
4. IL RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 31. 04 DELL'ANNO IN CORSO.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'ASSOCIAZIONE E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DIRETTIVO. ESSO E' COMPOSTO DA UN NUMERO VARIABILE DI MEMBRI DA 3 A 9 SOCI, ELETTI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI A SCRUTINIO SEGRETO. IL NUMERO DEI COMPONENTI E' DETERMINATO, DI VOLTA IN VOLTA, DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO RESTA IN CARICA QUATTRO ANNI.
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA SUA PRIMA SEDUTA ELEGGE A SCRUTINIO SEGRETO IL PRESIDENTE.



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

4. IL PRESIDENTE NOMINA, DURANTE LA STESSA SEDUTA IL VICE PRESIDENTE O I VICEPRESIDENTI IN NUMERO MASSIMO DI DUE, IL SEGRETARIO, LE CARICHE DI RESPONSABILITA' E GLI INCARICHI PER PARTICOLARI SETTORI CHE RITIENE OPPORTUNI.
5. IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI RIUNISCE TUTTE LE VOLTE CHE IL PRESIDENTE LO RITENGA OPPORTUNO O CHE NE SIA FATTA RICHIESTA DA PARTE DELLA META' DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO STESSO.
6. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO RIELEGGIBILI.
7. POSSONO RICOPRIRE CARICHE SOCIALI I SOLI SOCI CHE SIANO TESSERATI FIV, IN REGOLA CON I PAGAMENTI DELLE QUOTE ASSOCIATIVE, MAGGIORENNI. GLI STESSI NON DEVONO RICOPRIRE CARICHE SOCIALI IN ALTRE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DILETTANTISTICHE NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE MEDESIMA, NON DEVONO AVER RIPORTATO CONDANNE PASSATE IN GIUDICATO PER DELITTI NON COLPOSI E NON SIANO STATI ASSOGETTATI DA PARTE DEL CONI O DI UNA QUALSIASI DELLE ALTRE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE ASSOCIATE O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AD ESSO ADERENTI A SQUALIFICHE O SOSPENSIONI PER PERIODI COMPLESSIVAMENTE INTESI SUPERIORI AD UN ANNO.


ART. 10 INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, NON ACCETTAZIONE O ALTRO MOTIVO DI CESSAZIONE DELL'INCARICO DI UN NUMERO NON SUPERIORE ALLA MAGGIORANZA, L'INTEGRAZIONE AVVIENE CON LA COOPTAZIONE DEL PRIMO DEI NON ELETTI PURCHE' LO STESSO ABBI A RIPORTATO ALMENO IL 50% DEI VOTI CONSEGUITO DALL'ULTIMO ELETTO.
2. NEL CASO LA COOPTAZIONE NON SIA POSSIBILE IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROSEGUIRA' CARENTE DEI SUOI MEMBRI FINO ALLA PRIMA ASSEMBLEA UTILE DOVE SI PROCEDERA' ALLE VOTAZIONI DEI CONSIGLIERI SOSTITUITI.

ART. 11 DECADENZA DEL CONSIGLIODIRETTIVO

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO DECADE OGNI QUATTRO ANNI.
2. DECADE ALTRESI' PER DIMISSIONI O IMPEDIMENTO DEFINITIVO, ANCHE NON CONTEMPORANEI, DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI NELL'ARCO DEL QUADRIENNIO, ANCHE SE INTEGRATO A NORMA DELL'ART. 10.
3. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA PER I NUOVI COMPONENTI E' CONVOCATA DAL PRESIDENTE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI E DOVRA' TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONVOCAZIONE. I NUOVI ELETTI RESTANO IN CARICA SINO ALLA DECADENZA DEL CONSIGLIO STESSO.
4. NEL CASO DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO DOVRA' CONSIDERARSI DECADUTO E SI DOVRA' PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ENTRO TRENTA GIORNI CHE DOVRA' TENERSI ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI. FINO A NUOVO COSTITUZIONE E LIMITATAMENTE AGLI AFFARI URGENTI E ALLA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE, LE FUNZIONI SARANNO SVOLTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN REGIME DI PROROGATIO.

ART.12 DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.


1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO E' PRESIEDUTO DAL PRESIDENTE, IN SUA ASSENZA DAL VICEPRESIDENTE, IN ASSENZA DI ENTRAMBI DAL MEMBRO PIU' ANZIANO IN ETA' DEI PRESENTI.
2. PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONI OCCORRE LA PRESENZA EFFETTIVA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.
3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO SI RIUNISCE OGNI VOLA IL PRESIDENTE LO RITENGA NECESSARIO, OPPURE SE NE SIA FATTA RICHIESTA DA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI, SENZA FORMALITA'.
4. DELLE RIUNIONI DEL DIRETTIVO VERRA' REDATTO SU APPOSITO LIBRO, IL RELATIVO VERBALE CHE VERRA' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE. IL VERBALE VERRA' LETTO ED APPROVATO NEL CORSO DELLA SUCCESSIVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO. LO STESSO DEVE ESSERE MESSO A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ASSOCIATI.
5. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVVEDE ALLA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE, ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLO STATUTO E DELLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
6. IL CONSIGLIO DIRETTIVO REDIGE IL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA. NOMINA DURANTE LA PRIMA RIUNIONE DUE CONTROLLORI DEI CONTI CHE RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DEL MANDATO ELETTIVO E POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE TRA NON SOCI.
7. FISSA LE DATE DELLE ASSEMBLEE ORDINARIE DEI SOCI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO E CONVOCA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA NEL RISPETTO DEL QUORUM DI CUI ALL'ART. 18 COMMI 2-3-4.
8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PREDISPONE ALTRESI', OVE LO RITENGA NECESSARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' SOCIALI, ALLA NOMINA DI COLLABORATORI, CONSULENTI, ETC., DETERMINANDONE IL COMPENSO E PREDISPONENDONE DELIBERA.
9. IL CONSIGLIO DIRETTIVO PREDISPONE IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE, LA CUI OSSERVANZA E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I SOCI.

ART. 13 IL PRESIDENTE.

1. IL PRESIDENTE DIRIGE L'ASSOCIAZIONE E NE CONTROLLA IL FUNZIONAMENTO NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA DEGLI ORGANI SOCIALI.
2. IL PRESIDENTE ED IN SUA ASSENZA IL VICEPRESIDENTE, RAPPRESENTA LEGALMENTE L'ASSOCIAZIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO.
3. CURA L'ESECUZIONE DEI DELIBERATI DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
4. NEI CASI DI URGENZA PUO' ESERCITARE I POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, SALVO RATIFICA DA PARTE DI QUESTO ALLA PRIMA RIUNIONE.

ART. 14 DECADENZA DEL PRESIDENTE.

1. IL PRESIDENTE DECADE PER DIMISSIONI, IMPEDIMENTO DEFINITIVO O PER QUALSIASI ALTRO MOTIVO DI CESSAZIONE DELLA CARICA.
2. NEL CASO DI DECADENZA IL CONSIGLIO DIRETTIVO RESTA IN CARICA PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED E' PRESIEDUTO DAL VICE PRESIDENTE OD IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO FRA I PRESENTI E CIO' SINO



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI E SUCCESSIVA ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE.

ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI


1. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E' IL MASSIMO ORGANO DELIBERATIVO DELL'ASSOCIAZIONE ED E' CONVOCATA IN SESSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MEDIANTE COMUNICAZIONE AI SOCI A MEZZO POSTA ORDINARIA, ELETTRONICA, FAX O TELEGRAMMA.
2. QUANDO E' REGOLARMENTE CONVOCATA RAPPRESENTA L'UNIVERSALITA' DEGLI ASSOCIATI E LE DELIBERAZIONI DA ESSA LEGITTIMATE OBBLIGANO TUTTI I SOCI, ANCHE SE NON INTERVENUTI O DISSENZIENTI.

ART. 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

1. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E' CONVOCATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO LA FINE DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO STESSO.
2. L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEVE INOLTRE ESSERE TENUTA ENTRO IL MESE DI MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEGLI INCARICHI ELETTIVI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.
3. I SOCI DEBBONO ESSERE CONVOCATI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA ED ALMENO DIECI GIORNI PRIMA SE L'ORDINE DEL GIORNO PREVEDE L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO OD IL RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE.
4. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO E L'ORARIO DELLA PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVONO AVERE UN INTERVALLO DI ALMENO DUE ORE, DEVE ESSERE INVIATO A TUTTI I SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO.

ART. 17 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

1. I SOCI SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO PER DELIBERARE SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO, SUGLI ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI IMMOBILIARI, SULLA NOMINA DEI LIQUIDATORI E SUI POTERI DEGLI STESSI LIQUIDATORI.
2. DELIBERA A SCRUTINIO SEGRETO.
3. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PUO' ESSERE CONVOCATA SU RICHIESTA DI ALMENO 50% PIU' UNO DEI SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO, NELLA RICHIESTA DEVE ESSERE SPECIFICATO L'ARGOMENTO DA TRATTERE. PUO' ALTRESI' ESSERE RICHIESTA DALLA META' PIU' UNO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO.
4. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEVE ESSERE CONVOCATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA. NELLA CONVOCAZIONE DEVONO ESSERE COMUNIATI IL GIORNO, L'ORA DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE CHE DOVRANNO DIFFERIRE DI DUE ORE, IL LUOGO E L'ORDINE DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.
5. IN CASO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PREVISTA DAL COMMA 3 ART. 17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA PRIMA RIUNIONE FORMULERA' L'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCHERA' L'ASSEMBLEA CHE DEVE ESSERE TENUTA ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

ART. 18 COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE.

1. LE ASSEMBLEE SONO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, IN CASO DI SUA ASSENZA DAL VICEPRESIDENTE O DA PERSONA NOMINATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
2. NOMINA IL SEGRETARIO E DOVE OCCORRA IL SEGGIO ELETTORALE. NELL'ASSEMBLEA CON FUNZIONE ELETTIVA IN ORDINE ALLA DESIGNAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI, E' FATTO DIVIETO NOMINARE TRA I SOGGETTI CON FUNZIONE DI SCRUTATORI, I CANDIDATI STESSI.
3. L'ASSEMBLEA ORDINARIA E' VALIDAMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE QUANDO SONO PRESENTI ALMENO LA META' PIU' UNO DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO ED IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI. DELIBERA A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI DEI PRESENTI.
4. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITA QUANDO SONO PRESENTI DUE TERZI DEGLI ASSOCIATI AVENTI DIRITTO AL VOTO E DELIBERA CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
5. TRASCORSE DUE ORE DALLA PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E' VALIDAMENTE COSTITUITA CON LA PRESENZA, ANCHE A MEZZO DELEGA, DI ALMENO UN QUARTO DEGLI ASSOCIATI AVENTI DIRITTO AL VOTO E DELIBERA CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI. AI SENSI DELL'ART. 21 DEL CODICE CIVILE PER DELIBERARE LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO OCCORRE IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO TRE/QUARTI DEGLI ASSOCIATI.
6. NON POSSONO PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE I SOCI NON IN REGOLA CON I PAGAMENTI E I SOCI AI QUALI SIA STATA IRRORATA UNA SANZIONE DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE.

ART. 19 DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE.


1. LE ASSEMBLEE DELIBERANO A MAGGIORANZA DEI VOTI ESPRESSI. NEI VOTI ESPRESSI NON SONO COMPRESI GLI ASTENUTI ED I VOTI NULLI.
2. L'ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, CHE DURANO IN CARICA PER QUATTRO ANNI E SONO RIELEGGIBILI.
3. L'ASSEMBLEA DELIBERA SULLE DIRETTIVE ED INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA'.
4. NELLE ASSEMBLEE NELLE QUALI SI DISCUTE DI ARGOMENTI RIGUARDANTI UN SINGOLO SOCIO, LA VOTAZIONE DEVE ESSERE A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 20 COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

1. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ELETTO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI A SCRUTINIO SEGRETO E' COMPOSTO DA DUE MEMBRI. IN CASO DI DIMISSIONI, CESSAZIONE O ALTRO MOTIVO DI CESSAZIONE DELL'INCARICO GLI EFFETTIVI SONO SOSTITUITI DAL SOCIO NON ELETTO CHE HA AVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

ART. 21 FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

1. IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI DECIDE SU PARERE CONSULTIVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SOCI ADOTTANDO IN RELAZIONE ALLA GRAVITA' DEL CASO LE SEGUENTI SANZIONI:
 - A) AMMONIZIONE.



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

- B) DEPLORAZIONE.
- C) SOSPENSIONE FINO AD UN MASSIMO DI UN ANNO.
- D) RADIAZIONE.

AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E' AMMESSO RECLAMO ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA PROPORRE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE.

- 2. L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DEL RECLAMO.
- 3. L'ASSEMBLEA DECIDE A SCRUTINIO SEGRETO. LE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA NON POSSONO ESSERE IMPUGNATE AVANTI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 22 LIBRI SOCIALI.

- 1. LE DELIBERE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI E DEL DIRETTIVO VERRANNO TRASCritte SU APPOSITI REGISTRI A DISPOSIZIONE DEI SOCI.

ART. 23 RENDICONTO.


- 1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO REDIGE IL BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE, SIA PREVENTIVO CHE CONSUNTIVO DA SOTTOPORRE PER L'APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE INFORMARE CIRCA LA COMPLESSIVA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE.
- 2. IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO CON CHIAREZZA E DEVE RAPPRESENTARE IN MODO VERITIERO E CORRETTO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICO - FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ASSOCIATI.
- 3. IL BILANCIO DEVE ESSERE VISTATO DAI CONTROLLORI DEI CONTI.

ART. 24 CANDIDATURE.

- 1. NON POSSONO CANDIDARSI I SOCI NON IN REGOLA CON I PAGAMENTI, QUELLI CHE HANNO SUBITO SANZIONI DEFINITIVE IN CORSO DI ESECUZIONE NONCHE' I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI SCRUTINIO.
- 2. TUTTE LE CARICHE SOCIALI SONO ELETTIVE.

ART. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- 1. OGNI CONTROVERSIA TRA ASSOCIATI O TRA QUESTI E L'ASSOCIAZIONE E/O SUOI ORGANI INERENTE L'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE O AD ESSA CONNESSA DOVRA' VENIRE SOTTOPOSTA, CON L'ESCLUSIONE DI OGNI ALTRA GIURISDIZIONE AL GIUDIZIO DI TRE ARBITRI DA NOMINARSI UNO DA CIASCUNA DELLE DUE PARTI ED UN TERZO DAI PRIMI DUE O IN DIFETTO DAL DELEGATO PROVINCIALE C.O.N.I. DI TRENTO.
- 2. GLI ARBITRI DECIDERANNO SECONDO EQUITA' E SENZA FORMALITA' DI PROCEDURA CON LODO NON IMPUGNABILE.



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

ART. 26 SCIoglimento.

1. LO SCIoglimento E' DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA LA QUALE PROVVEDERA' ALLA NOMINA DI UNO O PIU' LIQUIDATORI.
2. L'EVENTUALE ATTIVO RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE NON POTRA' ESSERE DISTRIBUITO TRA I SOCI.
3. TUTTO IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E L'ATTIVO RISULTANTE VERRA' DEVOLUTO AL COMUNE DI PIEVE DI LEDRO ED IN SUBORDINE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI LEDRO CON IL VINCOLO DI PROSECUZIONE L'OGGETTO SOCIALE.

ART. 27 NORMA DI RINVIO.

1. PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEI REGALAMENTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VELA A CUI L'ASSOCIAZIONE E' AFFILIATA E IN SUBORDINE LE NORME DEL CODICE CIVILE.

PIEVE DI LEDRO 31.03.2007

IN SEGUITO ALL'ISTITUZIONE DEL COMUNE UNICO DI LEDRO IN DATA 02.02.2010 SI MODIFICANO L'INDIRIZZO DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE VELA LEDRO A.S.D. CON RELATIVA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE IMPOSTE DI TRENTO.

LEDRO, 04.02.2010

IL PRESIDENTE

PAOLA MORA

MODIFICA REGISTRATA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO IL 04.02.2010